



COMUNE DI FIANO
Città Metropolitana di Torino

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO AGRICOLO
“FIANO CI COVA”**

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 32 del 20.12.2019

Regolamento Comunale per la disciplina del mercato agricolo **“FIANO CI COVA”,**

istituito ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007 in attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

INDICE

CAPO I NORMA GENERALE

Articolo 1 – Regolamentazione del mercato agricolo.

Articolo 2 – Oggetto e finalità.

CAPO II SEZIONI REGOLAMENTARI

CARATTERISTICHE DEL MERCATO

Articolo 3 – Il mercato agricolo, “Fiano Ci Cova”

Articolo 4 – Orari di mercato

Articolo 5 – Domanda di partecipazione e soggetti ammessi

Articolo 6 – Prodotti ammessi

Articolo 7 – Aree di riserva

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Articolo 8 – Accesso degli operatori al mercato

Articolo 9 – Regole per la circolazione pedonale nel mercato

Articolo 10 – Regole per la circolazione veicolare nel mercato

Articolo 11 – Criteri di assegnazione dei posteggi

Articolo 12 – Assegnazione dei posteggi vacanti.

Articolo 13 – Mancata partecipazione

Articolo 14 – Scambio di posteggio.

Articolo 15 – Indisponibilità di posteggio.

Articolo 16 – Obblighi dei venditori.

Articolo 17 – Sostituzione del soggetto autorizzato.

Articolo 18 – Sanzioni.

CAPO I

NORMA GENERALE

Articolo 1 – Regolamentazione del mercato agricolo

1.1 Con il presente atto il Comune di Fiano intende istituire e regolamentare il mercato agricolo, ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 301 del 29 dicembre 2007 (attuazione dell'art. 1 comma 1065 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli).

Vista la Legge regionale n. 31 del 28 novembre 2008, ed a seguito dell'esito positivo del periodo sperimentale, stabilito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 10.03.2017, viene istituito il mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.

Articolo 2 – Oggetto e finalità

2.2 L'istituzione del mercato agricolo persegue le seguenti finalità:

- accorciare la filiera agroalimentare per ottenere prezzi più vantaggiosi per il consumatore nonché la garanzia della qualità e stagionalità dei prodotti, spesso strettamente connessa alla salubrità degli alimenti;
- promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli, nell'esercizio dell'attività di vendita diretta, possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;
- promuovere l'attività di vendita di imprese agricole operanti nell'ambito territoriale che si impegnino a rispettare determinati requisiti di qualità e di trasparenza nell'esercizio nell'attività di vendita;
- promuovere la conoscenza della cultura rurale e delle produzioni agricole locali;
- promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;
- promuovere il valore della stagionalità dei prodotti locali spesso strettamente connessa alla salubrità degli alimenti;
- garantire l'acquisto di merce fresca e di stagione;
- individuare la tracciabilità del prodotto e quindi la garanzia della sua provenienza;
- favorire la riduzione del prezzo di vendita al dettaglio con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore, attraverso l'eliminazione di intermediari;
- favorire l'accesso alla distribuzione diretta ai consumatori dei prodotti biologici;
- ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici sia per l'ambiente, sia per la sicurezza stradale.

CAPO II

SEZIONI REGOLAMENTARI

CARATTERISTICHE DEL MERCATO

Articolo 3 – Il mercato agricolo, “Fiano Ci Cova”.

3.1 Il mercato agricolo che si svolge con cadenza annuale – da ora in poi denominato “**FIANO CI COVA**” oggetto del presente Regolamento presenta la seguente configurazione:

AREA SVOLGIMENTO	MESE	MERCEOLOGIA
Piazza Ottavio Borla e Via Ottavio Borla	Maggio o Giugno	Prodotti agricoli e derivati

3.2 Il numero di posteggi disponibili non potrà essere predefinito, ma gli stessi saranno assegnati secondo la materiale disponibilità dello spazio destinato alla mostra-mercato, e fino al suo esaurimento.

3.3 Ad ogni operatore verrà concesso un solo posteggio.

3.4 Il giorno del mercato viene definito di anno in anno con Deliberazione di Giunta Comunale.

3.5 La soppressione, lo spostamento o le modifiche al mercato oggetto del presente regolamento, sono definiti esclusivamente con analogo provvedimento consiliare.

Articolo 4 – Orari di mercato

4.1 L'orario del mercato è stabilito e fissato secondo le seguenti regole:

- a) inizio allestimento dalle ore 07,00;
- b) orario di inizio della vendita dalle ore 8,00;
- c) orario di cessazione della vendita alle ore 19,00;
- d) orario di sgombero dell'area di mercatale dovrà essere completato entro e non oltre le ore 20,00.

4.2 A nessun operatore è consentito - salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità - abbandonare anticipatamente il mercato.

4.3 Agli operatori e ai loro collaboratori è consentita la permanenza nei posteggi due ore prima dell'apertura e un'ora dopo la chiusura serale.

Articolo 5 – Domanda di partecipazione e soggetti ammessi

5.1 Per ottenere l'assegnazione di un posteggio sull'area del mercato, l'operatore dovrà fare domanda in carta legale al Comune e sarà necessario essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo, iscritto nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, comprese le cooperative di imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D. L.gs 18 maggio 2001, n. 228; potrà fare domanda altresì colui che riveste la qualifica di coltivatore diretto.

Tali soggetti dovranno rispettare le seguenti condizioni:

- a) vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;
- b) possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
- c) vendita di prodotti conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

Nel caso di aziende che pongono in vendita prodotti lavorati (formaggi, carni, salumi, miele ecc.) alla domanda va allegata copia dell'autorizzazione sanitaria o idoneità sanitaria dei laboratori di trasformazione e confezionamento.

Le domande di partecipazione alla manifestazione non potranno contenere né riserve né condizioni di sorta e dovranno pervenire (su appositi moduli predisposti dall'Ufficio Commercio) al: “Comune di Fiano Ufficio Commercio – Piazza XXV Aprile nr. 1 – 10070 Fiano (TO) tel: 011 / 9254302 int.6 – Fax 011/9254966 entro e non oltre 7 giorni prima dello svolgimento del mercato, complete in ogni loro parte a pena di nullità.”

Oltre tale termine, le domande di partecipazione saranno prese in considerazione solo compatibilmente alla disponibilità di spazi.

5.2 I dati forniti dall'operatore tramite la domanda di ammissione saranno trattati ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679. Sottoscrivendo la domanda di ammissione alla partecipazione del mercato agricolo, l'operatore autorizza il Comune di Fiano - Ufficio Commercio - al trattamento dei dati forniti per operazioni di natura amministrativa e statistica, ed eventualmente per promozione ed il marketing del mercato agricolo, così come e solo se specificato nella domanda di partecipazione.

Articolo 6 – Prodotti ammessi.

6.1 Le merceologie ammesse e individuate, a titolo esemplificativo e sicuramente non esaustivo, sono le seguenti:

- a) prodotti ortofrutticoli e derivati;
- b) vino, birra, distillati e altri prodotti connessi o derivati dalla produzione di uve o luppolo;
- c) carni, salumi e insaccati in genere;
- d) pane, prodotti da forno e cereali;
- e) prodotti lattiero-caseari;
- f) miele e prodotti derivati dall'apicoltura;
- g) erbe officinali e spezie;

- h) prodotti di elicoltura (lumache);
- i) riso, cereali in genere e derivati;
- l) olio e derivati;
- m) produzioni florovivaistiche;
- n) pesci e prodotti di acquacoltura;
- o) prodotti vari da agricoltura biologica;
- p) animali da corte e similari;
- q) marmellate, conserve e composte varie;
- r) uova e derivati;
- s) tutto quanto non perfettamente sopraelencato, ma comunque riconducibile alla produzione agro-alimentare.

Articolo 7 – Aree di riserva.

7.1 Le aree di riserva da utilizzare in caso di impossibile utilizzo totale o parziale di quelle indicate come aree primarie saranno individuate di volta in volta secondo le esigenze verificate in quella circostanza.

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Articolo 8 – Accesso degli operatori al mercato.

8.1 L'accesso alle aree di mercato è consentito agli operatori assegnatari del posteggio esclusivamente nell'orario fissato dal precedente articolo 4.

8.2 I banchi e le attrezzature devono essere collocati all'interno dell'area assegnata.

Articolo 9 – Regole per la circolazione pedonale nel mercato.

9.1 Non esiste regolazione della circolazione pedonale nel mercato, perché la stessa è lasciata alla discrezionalità del consumatore. Mentre è ovviamente protetta la suddetta circolazione all'interno della perimetrazione mercatale.

Articolo 10 – Regole per la circolazione veicolare nel mercato.

10.1 È vietata la circolazione ed il posteggio dei veicoli non facenti parte indispensabile dell'attività commerciale all'interno delle aree adibite a sede di mercato. L'esclusione dai divieti di cui sopra è normata annualmente da apposita Ordinanza di regolamentazione temporanea del traffico.

Articolo 11 – Criteri di assegnazione dei posteggi

11.1 L'assegnazione dello spazio di vendita (posteggio), per gli operatori viene effettuata dal Settore Attività Produttive e Vigilanza, Ufficio Commercio, tenuto conto dell'interesse generale della manifestazione.

11.2 I posteggi verranno assegnati in base ai seguenti criteri di proprietà:

- produttori agricoli aventi sede nel Comune di Fiano;
- aziende agricole aventi sede nei Comuni dell'Unione Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone;
- aziende agricole aventi sede in altri comuni della Città Metropolitana di Torino;
- aziende agricole aventi sede in altre province della Regione Piemonte;
- aziende agricole che trattano prodotti derivanti da produzione biologica;
- aziende agricole che aderiscono ad associazioni, enti o circuiti in cui la qualità e la tracciabilità dei prodotti, nonché le metodiche di coltivazione siano riconoscibili e garantite;
- la minore età del soggetto titolare dell'impresa agricola.
- a parità delle condizioni precedenti seguiranno in ordine di importanza la maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle aziende agricole di cui all'art. 8 della legge 580/1993, la data di presentazione dell'istanza di partecipazione, il sorteggio.

11.3 Considerate le finalità promozionali del mercato, legate alla valorizzazione del territorio e delle attività commerciali del centro storico, l'assegnazione comporta un pagamento forfettario comprensivo della Tassa di Occupazione Suolo Pubblico dell'area occupata e della spesa derivante dall'eventuale allacciamento all'energia elettrica; tale somma, attualmente pari ad euro 10,00 potrà essere successivamente rideterminata.

Articolo 12 – Assegnazione dei posteggi vacanti.

12.1 E' prevista l'assegnazione dei posteggi non occupati entro l'orario di inizio vendita dagli operatori assegnatari, solo ed unicamente a chi, pur essendo stato escluso per superati limiti dei posteggi disponibili, ha purtuttavia presentato regolare domanda di partecipazione.

Articolo 13 – Mancata partecipazione.

13.1 Qualora il richiedente non possa partecipare alla manifestazione per legittima e comprovata impossibilità, è tenuto ad informare l'Ufficio Commercio con comunicazione scritta, anche via fax o posta elettronica, allegando documento d'identità, almeno 5 giorni prima dalla data di inizio della manifestazione.

Articolo 14 – Scambio di posteggio.

14.1 Non è in alcun modo consentito lo scambio di posteggio tra operatori assegnatari di posteggio sul mercato.

Articolo 15 – Indisponibilità di posteggio.

15.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'operatore commerciale, è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione attraverso l'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale o utilizzando le aree di riserva di cui all'articolo 7 del presente Regolamento oppure individuando la migliore soluzione tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile.

Articolo 16 – Obblighi dei venditori.

16.1 Gli operatori devono:

- Attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale incaricato.
- Indicare e mantenere in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico dei prodotti esposti mediante l'uso di cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
- Garantire la corretta informazione del consumatore per il caso di vendita di prodotti usati, con esposizione di cartello ben visibile.
- Esibire autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio Commercio o ogni altra documentazione prevista da specifiche disposizioni di Legge ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
- Tenere pulito lo spazio da loro occupato. Al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti, di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività – dopo avere ridotto al minimo il volume – negli appositi contenitori.
- E' vietato l'utilizzo di qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni.
- Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.
- Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
- Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, potranno sporgere non più di 50 cm dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocati ad una altezza dal suolo idonea a garantire il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso.
- Gli operatori partecipanti al Mercato Agricolo sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalle specifiche norme disciplinanti lo svolgimento della loro attività, anche in materia fiscale e previdenziale.

Articolo 17 – Sostituzione del soggetto autorizzato.

17.1 È consentita la sostituzione del titolare dell'autorizzazione solo nel caso in cui a sostituirlo siano i soci dell'attività agricola, familiari coadiuvanti o i dipendenti e solo a condizione che gli stessi – nel corso dell'attività di vendita – siano muniti dell'attrezzatura di vendita e fiscale e del veicolo del titolare stesso.

Articolo 18 – Sanzioni.

18.1 Le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano osservando le disposizioni di cui alla Legge 24/11/1981, n.689.

18.2 Chiunque violi le norme del presente regolamento, se il fatto non è sanzionato da leggi, regolamenti o da specifiche disposizioni del presente regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 500,00.

18.3 Chiunque esercita l'attività fuori dal territorio o dal posteggio assegnato, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 29, comma 1 del D. Lgs. 114/1998.

18.4 Per le violazioni di cui al presente articolo, il rapporto degli organi accertatori e gli scritti difensivi dei trasgressori, devono essere inoltrati al responsabile del Settore Vigilanza, a cui compete anche l'applicazione delle sanzioni accessorie.